



CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 222/2023 del 27/06/2023

OGGETTO: L. N. 14/2023 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023.

Il giorno 27/06/2023 alle ore 10:45, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI
MASSIMILIANO AMENTA
ARCANGELO COLELLA
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
TIZIANA D'OPPIDO
GIUSEPPE DIGILIO
MARIA LUCIA GAUDIANO
ANTONIO MATERDOMINI
ANGELA MAZZONE
MARIA PISTONE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
	A
P	
	A
P	
P	
P	
P	

Assiste: FRANCESCA BASTA - Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

Vista la relazione del Dirigente Servizio Patrimonio che di seguito integralmente si riporta:

Con Deliberazione di G.C. n. 97 del 25.05.2020 l'Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020 n. 77, per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza da Covid-19, prevedeva la possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso o nuove concessioni, in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale, per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, individuandone la specifica disciplina;

In seguito ad una serie di proroghe normative, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021 veniva disposto quanto segue:

1. *APPROVARE le regole tecniche, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei);*
2. *CONSENTIRE esclusivamente per i pubblici esercizi l'occupazione, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;*
3. *INDIVIDUARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:*
 - 3.1 *limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;*
 - 3.2 *installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;*
 - 3.3 *ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;*
 - 3.4 *obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet", correlate al periodo emergenziale, con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro e non oltre il 31.10.2021. Non saranno consentite proroghe;*
4. *PRENDERE ATTO, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai "Parklet" in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale DSG N° 00750/2021 dell'01.04.2021.*

Il su indicato provvedimento veniva più volte prorogato, da ultimo con deliberazione di Giunta Municipale n. 40/2023 del 02/02/2023 con la quale si è disposto quanto segue:

1. **CONFERMARE** le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 28/05/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet" e diffusa in molti paesi europei), come in premessa ritrascritte;

2. **CONSENTIRE** esclusivamente per i pubblici esercizi, l'occupazione per un periodo di 180 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, con pedane al livello dei marciapiedi esistenti, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione, secondo le modalità indicate nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle modalità applicative già definite con le Deliberazioni di G.C. n. 97 del 25.05.2020, n. 337 del 18.12.2020 e n. 120 del 29.04.2021 e secondo le disposizioni procedurali in esse contenute;

3. **CONFERMARE**, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui al precedente punto 1:

3.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;

3.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;

3.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

3.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore alla scadenza del periodo di cui al precedente punto 2. Non saranno consentite proroghe.

4. **DI DARE ATTO CHE** la richiesta di occupazione potrà essere presentata in modalità semplificata fino al 30.06.2022 ai sensi dell'art. 9-ter del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020 e dell'art. art. 3-quinquies del decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022;

5. **DI PRENDERE ATTO**, inoltre, che le eventuali occupazioni di suolo pubblico su aree di sosta a pagamento comporterà la riduzione del canone annuo di concessione dovuto dal gestore del servizio in proporzione al numero degli stalli occupati dai parklet, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del contratto Rep. n. 2367 del 02.03.2015, da ultimo prorogato con Determinazione Dirigenziale RCG n° 3092/2021 del 31.12.2021 e, a partire dell'avvio del servizio da parte del nuovo gestore TMP s.r.l., in conformità al contratto di concessione sottoscritto in data 24.03.2022."

La legge di approvazione del Bilancio dello Stato (L. n. 197 del 29 dicembre 2022), all'art. 1, co. 815 ha prorogato fino al 30.06.2023 e successivamente il DL N. 198/2022 così come convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023 che all'art. 1 comma 22-quinquies modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legge 144/2022 (Aiuti ter), ha posticipato la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di posare

arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, facendo slittare il termine previsto **al 31 dicembre 2023** estendendo ulteriormente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n.137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di **proroghe**, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, comprensive di quelle autorizzate a mezzo parklet;

Il regime semplificato prevede la presentazione della domanda di proroga delle domande in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale allegando la planimetria, senza l'applicazione dell'imposta di bollo e, fino al **31 dicembre 2023**, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, potrà continuare ad essere effettuato senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni prescritte dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e non si applicano i termini ordinari per la loro rimozione, fissati dall'art. 6 c. 1 lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Precisato che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga **non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale**.

Dato atto che è volontà dell'A.C., fermo restando il pagamento del canone unico patrimoniale, prorogare per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, già in possesso di atto abilitativo, la procedura semplificata sopra indicata.

RICHIAMATA integralmente la regola tecnica contenuta nella su menzionata delibera di n. 153 del 28/05/2021,

Tutto ciò premesso, d'intesa con l'Assessore al Patrimonio e Attività produttive

SI PROPONE

- **DI DELIBERARE** per tutte le ragioni espresse in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, come segue:
 - A. **CONFERMARE**, nelle more dell'adozione di apposito "*Regolamento per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di strutture all'aperto attrezzate per il consumo di alimenti e bevande annesso a locali di pubblico esercizio di somministrazione*", le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet");
 - B. **CONSENTIRE** la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 30.06.2023 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, **sino al 31/12/2023**, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,
 - C. **CONFERMARE**, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche come segue:
 - C.1. Limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
 - C.2. Installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;

C.3. Ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;

C.4. Obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore **entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Non saranno consentite proroghe.**

- **DI DARE ATTO CHE** salvo disdetta la richiesta di occupazione in proroga potrà essere presentata in modalità semplificata entro quindici giorni dalla esecutività della presente delibera, ai sensi dell'art. 1, co. 815, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e che il regime di semplificazione procedimentale previsto dalla precitata normativa di proroga **non esime dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale.**

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Comando di polizia Locale per quanto di propria competenza;

Il sottoscritto Dirigente sottopone alla giunta la presente proposta per le determinazioni di competenza e dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misure M03 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dirigente

Ing. GAUDIANO Giuseppe

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta su estesa;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo propria senza riserve il contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda;

A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, comprese le premesse.

Inoltre, con votazione unanime favorevole, resa in forma di legge;

DI DICHIARARE la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione:

- ha decorrenza immediata;

- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. N. 14/2023 - INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI - PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023.

Il Dirigente del SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 26/06/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Segretario
FRANCESCA BASTA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 27/06/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/06/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 222/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



COMUNE DI MATERA
Settore Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio



AVVISO

Oggetto: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 222 DEL 27/06/2023. PROROGA FINO AL 31/12/2023 DEL REGIME STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FAVORE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Si rende noto che è stata pubblicata in data 27 giugno 2023 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 222/2023 con la quale l'amministrazione comunale di Matera in esecuzione della Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe) ha prorogato fino al 31/12/2023, salvo disdetta da parte dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, comma 5 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), e ha stabilito quanto segue:

A. CONFERMARE le regole tecniche descritte nella deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2021, inerenti all'occupazione di parte della carreggiata stradale con pedane al livello dei marciapiedi esistenti (nota come "Parklet");

B. CONSENTIRE la proroga dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 30.06.2023 di occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di apposita domanda semplificata, sino al 31/12/2023, data comprensiva dei tempi di smontaggio del manufatto (pedane, dehors, Parklet) e dei relativi arredi installati,

C. CONFERMARE, le seguenti condizioni di impiego dei "Parklet" secondo quanto meglio precisato nelle regole tecniche di cui sopra:

- limitazione dei casi di occupazione dello spazio a parcheggio alle ipotesi residuali e quindi solo ove risulti impossibile occupare lo spazio del marciapiede prospiciente l'esercizio commerciale, ovvero quello ulteriore posto al di là della sede stradale;
- installazione delle pedane lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio di ristorazione;
- ammissibilità delle occupazioni esclusivamente su strade classificate, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 285/92, come strade urbane di quartiere (tipo E) o strade locali (tipo F) nonché all'interno delle zone a traffico limitato. È comunque fatta



COMUNE DI MATERA
Settore Gestione del Territorio
Servizio Patrimonio



- salva la possibilità da parte dell'Ente di non consentire l'occupazione qualora la Polizia Locale ritenga incompatibile la stessa con i parametri di sicurezza stradale legati all'intensità del traffico veicolare e dei mezzi di trasporto pubblico;
- obbligo di rimozione delle occupazioni del tipo "Parklet" con contestuale ripristino dello status quo ante a cura dell'installatore entro il 31 dicembre 2023. Non saranno consentite proroghe.

Si precisa che la proroga è in ogni caso subordinata al pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione suolo pubblico.

Pertanto, al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori per occupazione abusiva di suolo pubblico, si rende noto a tutti i soggetti titolari di provvedimenti amministrativi/titoli abilitativi all'occupazione di suolo pubblico che sono tenuti a depositare, a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune di Matera (comune.matera@cert.ruparbasilicata.it) alternativamente uno dei seguenti documenti:

- **disdetta dell'occupazione di suolo, indicando la data di cessazione**, a firma del concessionario o, in caso di società, del legale rappresentante, unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Nella disdetta, dovranno essere riportati a pena di irricevibilità gli estremi del provvedimento amministrativo rilasciato e la precisa ubicazione del suolo non più oggetto di occupazione, onde consentire eventuali controlli;
- **domanda semplificata di occupazione suolo pubblico fino al 31/12/2023**, allegando copia del documento di identità del rappresentante legale del pubblico esercizio richiedente e planimetria dell'area pubblica occupata, per consentire l'invio dell'avviso di pagamento del canone dovuto.

Si precisa inoltre che le richieste relative a nuove occupazioni o ad occupazioni eccedenti il termine del 31 dicembre 2023, dovranno essere presentate esclusivamente al S.U.A.P. attraverso lo sportello telematico "impresainungiorno.gov.it" a pena di irricevibilità delle medesime.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe GAUDIANO

Modulo di domanda

Da trasmettere esclusivamente per PEC con copia del documento di identità del firmatario.

Al Servizio Patrimonio

Comune di MATERA

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

D.G.C. N. 222/2023 del 27/06/2023. Domanda semplificata per proroga di occupazione di suolo pubblico dal 01 luglio 2023 al _____ (non oltre il 31 dicembre 2023).

Il sottoscritto.....
nato aProv. il
..... residente aProv.....
vian. Codice
Fiscale/Partita IVA.....in qualità
di della
ditta/società..... n. tel.
indirizzo e-mail:.....
indirizzo di PEC, (ovvero titolare della
concessione n. del
..... rilasciata da codesto Ufficio)

DOMANDA

di voler occupare, con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del CC n. 37 del 08/04/2002 e s.m.i.

- lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico
- lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso
- lo spazio, come da allegato schema grafico, di parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza n. civicole disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- che l'occupazione temporanea del suolo pubblico di via, che si richiede, è conforme, per forma, dimensione, materiali, tipologia dei manufatti e degli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc...), agli elaborati grafici allegati all'autorizzazione prot. n°..... del rilasciata dal Comune di Matera;
- che la propria attività rientra tra quelle di cui all'art. 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287;
- che l'occupazione terminerà in data _____ (non oltre il 31/12/2023);
- di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- di fare salvi i diritti dei terzi;
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08.

Con riferimento all'occupazione di spazio, come da allegato schema grafico, parte della pavimentazione stradale già destinata a parcheggio, lungo il fronte strada immediatamente contiguo all'esercizio, DICHIARA che:

- o la circostanza non corrisponde all'ipotesi di occupazione richiesta
- o la viabilità interessata è interna alla «zona a traffico limitato» di cui al comma 9 dell'art. 7 D. Lgs 285/92 «Nuovo codice della Strada» ed è classificata «Strada urbana di quartiere» o «Strada locale» dal comma 2 art. 2 D.Lgs 285/92

- non sussistono alternative percorribili all'occupazione di spazio all'aperto;
- in relazione all'estensione dello spazio occupato, la stessa è conforme alle indicazioni di cui alla DGC n. 97/2020 e n. 153/2021

SI IMPEGNA

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

ALLEGA

- planimetria firmata da tecnico abilitato recante il rilievo dello stato dei luoghi con l'individuazione dell'area occupata e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (carta d'identità, passaporto o patente).

Matera, li

Firma del titolare o legale rappresentante